

V. — LA TRUFFA

Le indagini fin qui compiute stabiliscono irrefutabilmente questa chiara situazione di fatto:

a) Dopo il noto decreto la CUT non avrebbe potuto altrimenti ingerirsi in pubblicazioni di elenchi telefonici, se non per distribuire solo quelli, che, già stampati e pronti alla vendita nell'ottobre 1926, fossero stati contrassegnati da regolare e non fraudolenta stampigliatura.

b) Che viceversa il Vitali aveva continuato a pubblicare elenchi, facendoli fraudolentemente apparire stampigliati, cioè *aveva dimostrato di voler continuare ad occuparsi di elenchi telefonici nonostante e contro il divieto della legge.*

A quale fine? Non certo per diletterismo di frode, nè per costituirsi archivi di documenti di reati.

Nella situazione di fatto suaccennata è dunque manifesta la volontà di *continuare a speculare sugli utenti del telefono a mezzo degli elenchi illegali e vietati.*

I due primi reati non avrebbero scopo e sarebbero assurdi, se non si coordinassero a questa volontà di trarre profitto dagli elenchi con quei due primi reati approntati, a danno non solo degli utenti, ma anche delle Società Telefoniche e

dello Stato, aventi il diritto esclusivo di pubblicazione e vendita di quegli elenchi e dei relativi lucri.

Gli elenchi abusivi stampigliati dovevano servire a far credere al pubblico che la C.U.T. fosse ancora autorizzata all'industria della pubblicità telefonica.

Or questa speculazione, coronamento e fine delle altre attività criminose, assume l'accusa che non poteva essere che per ciò stesso criminosa.

Il concetto essenziale dell'accusa è evidente: ogni lucro ricavato dalla promessa al pubblico di una prestazione, che si sa vietata dalla legge e perciò aprioristicamente impossibile, non può essere che basata sull'inganno del pubblico e perciò delittuoso.

E la citazione, infatti, così contestava la truffa:

« Per avere, nelle stesse circostanze, in concorso e con più atti esecutivi della medesima risoluzione, con gli artifici e raggi di sollecitare adesioni e contratti di pubblicità, e di inserzioni telefoniche facendo credere, contrariamente a verità, di poter fare stampare e distribuire le relative pubblicazioni (manuali ed elenchi telefonici) inducendo in errore, procurato a sè e ad altri, con altrui danno, l'ingiusto profitto di pagamenti non dovuti per n. 184 contratti di inserzione e prenotazione di tre edizioni dell'Elenco generale dei telefoni d'Italia.

« Non meno di otto contratti di inserzione e prenotazione per il manuale telefonico di Milano e Lombardia.

« Un numero imprecisato di contratti di prenotazione per gli elenchi telefonici di Milano e Roma ».

Dal che si rileva un duplice e semplice compito dell'accusa:

a) la dimostrazione di questo fatto essenziale che, cioè, anche dopo il primo ottobre, la C.U.T. ha continuato a provocare e a stipulare contratti di inserzioni e prenotazioni per l'avvenire.

b) Che in tale fatto si esauriscono tutti gli estremi del reato di truffa.

a) *Il fatto.*

Noi assumiamo che è documentale apodittica ed indiscutibile la prova dei due estremi del fatto unico, che costituisce l'accusa, e cioè:

1) Che la C.U.T. ha concluso, anche dopo il 1° ottobre, molteplici contratti di inserzione e di pubblicità;

2) Che tali contratti furono voluti, predisposti e provocati dalla C.U.T.

1) *Contratti successivi al 1° ottobre:* L'esistenza dei titoli in sequestro dovrebbe eliminare ogni questione circa la effettiva conclusione dei contratti. Viceversa il Vitale assume:

« I contratti fatti dopo l'entrata in vigore del decreto che non siano per vendita di copie sono cinque e tutti e cinque